2

DELL' AUTORITÀ
DEL GIUDICE
NELL' OBBLIGARE AL GIURAMENTO DUE LITIGANTI DI DIVERSA RELIGIONE

DISSERTAZIONE

DI

SAVERIO MATTEI

Si aggiunge

LA NOVELLA DI COSTANTINO PORFIROGENNETA
SU DI TAL QUESTIONE
FRA UN EBREO, ED UN CRISTIANO

Tradotta dal Greco, ed illustrata di note dal medesimo.

EDIZIONE SECONDA.



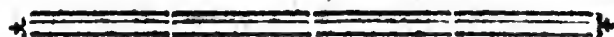
NAPOLI MDCCLXXXIV.

PRESSO GIUSEPPE-MARIA PORCELLI.

Stato della Controversia tra un Cristiano, ed un Ebreo ne' Tribunali di Firenze

Proposto all' Autore

DALL' ABATE PAOLINI.



Illmo Sig.re

NE' gravi dubbj si ricorre all' Oracolo, e perchè la materia, di cui sono a pregar V. S. Ill. soffre questa espressione, si ricorre all' Urim, *e* Tummim. *Volendo un Cristiano in un giudizio civile obbligare un Ebreo al giuramento, e temendo, che concependosi nella forma ordinaria potesse divenire elusorio, ha chiesto, che fosse costretto a proferire il nome divino* Jeova, *come il nome più venerato. Ripugna l' Ebreo sul fondamento, che sia ad esso vietato di pronunziar questa parola anche in giudizio, tanto dalla legge Mosaica, quanto dal Talmud, sotto pena di morte, e di altre pene spirituali. Si desidera sapere, se ciò sia vero, o pure sia un mero scrupolo di questa superstiziosa nazione, onde possa il Giudice decretare il giuramento in questa forma ad onta della ripugnanza irragionevole dell' Ebreo. Il savio, e dotto Monsig. Martini Arcivescovo di Firenze non ha voluto interloquire: e trovandomi io quì in Roma ritornato da codesta bella Città, ove ho avuto l' onore di ammirarla, e non ancora restituito in Toscana, sono stato incaricato di prender sentimento da uomini dotti, e specialmente da V. S. Ill. che unisce alla pro-*

fonda scienza legale tutte le cognizioni degli studj più culti, e particolarmente de' Biblici, ne quali le sue opere fan testo più che altrove nella nostra Toscana.

Attendo dunque qualche nuovo suo parto all' Ebraica in occasione di questa contesa, e spero che sieno esaudite le mie preghiere.

La prego inoltre avvisarmi, se codesto libraro Sig. Porcelli abbia stampato il tomo di supplimento all' edizione Napoletana delle opere di V. S. Ill. che dovrebbe contenere tutto ciò ch ella ha aggiunto nell' edizione di Turino, come ha fatto di ciò, che aggiunse nell' edizion di Padova: nel qual caso potrà provvedermi del tomo, che consegnerò l' importo a questo Direttor della Posta per rimetterlo, e ciò per non esser obbligato a comprarmi tutte le dieci edizioni, che girano per Italia: o pure V. S. Ill. con giuramento all' Ebraica mi dica francamente quale crede la più corretta, e la più compita fra le tre Napoletane, le due Sanesi, la Padovana, la Maceratese, la Vercellese, e la Turinese, per provedermene una volta della migliore, ed acchetarmi.

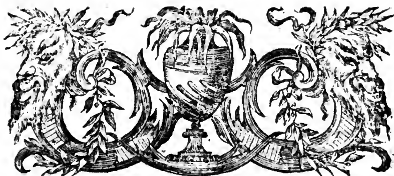
Si compiaccia di compatirmi, di soffrire gl' incomodi, che le porgo, e di credermi col maggior ossequio

Di V. S. Ill.

Roma 13. *Gennaro* 1784.

Devotiss. e obbligatiss. Servo
Gio: Battista Aldobrando Paolini.

IL-



ILLUSTRISSIMO SIGNORE

NEll'atto, che sto tormentato da fieri dolori lombari convulsivi, che appena dopo il corso di trenta giorni si vanno raddolcendo, mi giunge la lettera di V. S. Ill. che chiede da me *un parto all'Ebraica*. Per ubbidirla, eccole *Beniamino*, che secondo la sua etimologia dinota *figlio del dolore*. Negl' intervalli di riposo vo dettando quel che ho in mente, ajutandolo con poche dottrine, che mi son presenti, e che appena posso far riscontrare, per non cader in qualche abbaglio di memoria, non essendo in istato di aprir molti libri.

Il dubbio circa la potestà del Giudice in obbligar l' Ebreo litigante a giurare secondo le istanze del Cristiano, non è nuovo, ma riconosce l' epoca dal secolo undecimo, quando fu proposto all'Imperator Costantino decimo Porfirogenneta, fratello di Basilio, e da lui risoluto. Basterebbe dunque il rimandarla al libro secondo delle Novelle *de rebus*, *privi-*

legiis, & *quæstionibus Ecclesiasticis* de' Greci Imperadori, raccolte e tradotte da Leunclavio, e pubblicate da Marquardo Freero.

Queste Novelle come non si trovano inserite nel corpo della legislazione Romana, così son poco note a' forensi, e servono per erudizione de' letterati, in mano de' quali si perdon nell' ozio inutile, mancando loro le occasioni di farne buon uso per glì affari politici, e contenziosi, che accadono nel governo, in cui per antica sventura ordinariamente non ha parte la gente di lettere. Tanto è ciò vero, che avendo l' Imperator Antonino con suo rescritto, che si trova nella *l. ff. de jurer.* deciso, che *standum est juramento, quod quis propria superstitione juravit*, Accursio stimò di correggere *non standum est*, perchè, dice, *altrimenti si darebbe corso alla superstizione, o sia alla vana religione, puta Apollinis, & Dianæ*, come se a tempo di Antonino *la religione di Apollo, e Diana* fosse presso i Romani la superstiziosa; e perchè questi pessimi interpetri della legge erano ottimi inventori di legge, come ben riflettea Grozio, perchè ignoranti, ma prudenti, eccettuò Accursio il caso del Giudeo, il quale *licet juret per Deum suum standum est*, forse perchè considerò, che il Dio de' Giudei era il Dio ancora de' Cristiani. Crebbe il suo sospetto quando trovò, che nella stessa legge Ulpiano dopo riferito il rescritto di Antonino, propose un altro caso: *Sed si quis illicitum jusjurandum detulerit, scilicet improbatæ publice religionis, videamus an pro eo habeatur, ac si juratum non esset? quod magis existimo dicendum*. Qui ritorna Accursio ad insegnarci, che la riprovata religione *est Apollinis, & Dianæ*, come se Ulpiano, che parla, fosse stato nn Padre del Concilio Niceno, e poi soggiunge una limitazione bellissima, *secus si non est publice reprobata, ut si jura per*

erede

crede mihi, *ut faciunt Monachi*; e per Monaci egli intende i Benedettini, a' quali era vietato dalla lor costituzione di aggiunger giuramento alle loro assertive, fuorchè il *crede mihi*, scrupolo, che disseminato agli altri Ecclesiastici regolari, fu tolto da Innocenzo III. nel *C. Etsi Christus 26. de jurejurando.* Dietro alle orme di Accursio sono andati i forensi, a' quali se ella vuol ricorrere, ne uscirà più incerta di prima, giungendo il Maranta *in prax. p. III. n.* 35. a sostenere, che il giuramento dell' Ebreo dato per un altro Ebreo non è obbligatorio, pel Cristiano sì, non già per autorizarsi quella religione riprovata, ma per favorire il Cristiano, e cento altre speculazioni inette, e limitazioni ridicole tutte nascenti dalla prima regola falsa. Troverà peggiori cose in Farinacio *q. 562. v.* 166. *in Pac. Jord. Lucubr. vol. 3. l. 14. t. 7. & t. 22. Ricc. collect. 344. Conciol. resòlut. crimin. v. testis resol. 2. in addit. 1. in repertor. inquisitor. jurament. in Marquardo de Susanis*, ed altri, che trattano del giuramento de'Giudei con mille contraddizioni infelici.

Il dotto Bynchersoech nel *lib. VI. observat. juris Romani cap. 2.* giudiziosamente esamina il rescritto di Antonino, ed osserva primieramente, che quel *superstitione propria* s'esprime da' Basilici *κάτα τὴν ἰδιάν θρησκείαν*, *secundum proprium cultum*, e che perciò s'intende di uno di diversa religione, adducendo l'esempio del gran Teodosio, che se bene Cristiano permise, che i Ministri eletti, ch' eran gentili, e che doveano prender possesso della Magistratura, giurassero pe' loro Dei, secondo osserva Libanio nell' orazione *pro templis*. Quanto al caso di Ulpiano, ei per *religione publicamente riprovata* intende quella, *cujus causa coire non licebat*, come erano i baccanali, e che perciò non tenesse un giuramento per *sacra bacchanalium*. Gli altri in-

 ter-

terpetri, che precederono Bynchersoech, furono men felici di lui, non escluso il gran Cujacio, e Antonio Fabro, che mal conciliano queste antinomie. Potevano uomini sì grandi distinguer più chiaramente, che il rescritto di Antonino parla di un forastiere di diversa religione, che giura ad un Romano, e quì non entra il vedersi, se tal religione sia approvata, o no, che anzi s' era approvata, non era più diversa, o peregrina, ma aggiunta all' antica Romana: il caso di Ulpiano parla d'un Romano, che giura ad un altro Romano per una religione pubblicamente riprovata, e vietata, e questo giuramento è vano, anzi proibito: e lo stesso si penserebbe fra noi se un Cristiano giurasse per Maometto ad un altro Cristiano, nel qual caso vale la teoria di Ulpiano, non già se un Turco giura per Maometto al Cristiano, nel qual caso vale la teoria di Antonino.

Al rescritto di Antonino può servir di comento il canone *Movet te* registrato da Graziano nella seconda parte del decreto *causa* 22. ch' è tratto dall' *epistola* 154. del gran Padre S. Agostino a Publicola; *Tu dubiti, se si debba stare alla fede di colui, che ha giurato per gl' Idoli di osservarla. Voglio, che pria tu rifletta, se possa dirsi, che chi giura pe' falsi Dei di osservar la fede data, e poi non l' osserva; pecchi due volte, e perchè giura per chi non deve, e perchè non fa quel che deve secondo la promessa. Sembra che chi fa uso della fede di colui, che ha giurato pe' suoi falsi Dei, e ne fa uso per una cosa lecita, e buona, non secondi il peccato di chi giurò per gl' Idoli, ma secondi il patto di chi osservò la parola. Altra è la questione se pecca, o nò colui, ch' esige il giuramento pe' falsi Dei dall' altro, che giura per quei Dei, ch' egli adora. Alla qual questione possono giovare gli esempj da te recati di Labano, ed Abimelecco, se pur Abimelecco*

giurò

giurò pe' Dei suoi, come Labano pel Dio d' Israele (*a*).

Questo è il vero spirito della Chiesa, e de' Padri nella tolleranza de' riti di ciascuna nazione, e del buon uso de' riti suddetti in quanto influiscono non sulla religione, ch'è una, pura e inalterabile, ma su gli affari civili: non già il sistema di Accursio, e di Maranta con Apollo, con Diana; e co' Padri Benedettini.

Del resto, chi non si meraviglierà, che non solo i ripetenti, ed i forensi, che parlan tanto del giuramento de' Giudei, speculando sulle leggi generali circa i giuramenti superstiziosi, ma lo stesso Bynchersoech non abbia avuto presente la novella di Costantino Porfirogenneta riferita da Leunclavio, che comprende il caso particolare, e che lo decide? Se

(a) *Movet te, utrum ejus fide utendum sit, qui ut eam servet, per dæmonia juraverit. Ubi te volo prius considerare, utrum si quispiam per Deos falsos juraverit se fidem servaturum, & eam non servaverit, non tibi videtur bis peccasse, quia & juravit per quos non debuit, & contra pollicitam fidem facit quod non debuit? Ac per hoc qui utitur fide illius, quam constat jurasse per Deos falsos, & utitur non ad malam rem, sed ad licitam, & bonam; non peccato ejus se sociat, quo per dæmonia juravit, sed bono pacto ejus, quo fidem servavit . . . . . Alia quæstio est, utrum non peccat is qui per falsos Deos sibi jurari facit, quia ille qui ei jurat, jurat per Deos falsos, quos colit. Cui quæstioni possunt, & illa testimonia suffragare, quæ ipse commemorasti de Laban & Abimelech, si tamen Abimelech per Deos suos juravit, sicut Laban per Deum Israel.*

Se il litigante Fiorentino avesse avuta notizia di tal novella, l' avrebbe esposta al Giudice, che si sarebbe potuto regolare con essa, la quale sebene non sia una legge, che obblighi in Occidente, è però una decisione rispettabile, che costringe ad imitarla per li fatti, e per le ragioni intrinseche, che contiene, se non per l'autorità del Legislatore.

La questione d'allora era in circostanze da potersi oscurar meno la verità, che nel caso, che ora avviene in Firenze: giacchè la lite s' agitava fra un Ebreo da una parte, e fra un Ebreo fatto Cristiano dall' altra: giurò questi secondo l' uso de' Cristiani, e propose egli stesso la formola all' avversario Ebreo per giurare all' Ebraica, e l' Ebreo non potea ingannarlo con frivole scuse, giacchè egli ch' era stato anche Ebreo, sapeva il torto, ed il diritto dell' antica sua religione. Eccole una mia versione fedele della petizione del litigante, del rescritto dell' Imperatore, e dell' atto di esecuzione dato dal Giudice, ch' io col testo Greco originale sul letto, curvandomi più per alleviar l' incomodo de' lombi, che per attender meglio alla lettura, andrò dettando, finchè il dolore non s' esacerbi.

Me-

Memoriale d'un Ebreo fatto Cristiano, che contiene qual sia il giuramento de' Giudei.

A Voi Sagratissimo Principe pieno di confidenza io ricorro, sebene sia un de' più umili ed indegni servi della vostra potente, e sacra Maestà. I miei genitori furon Giudei, ma io son vostro vassallo come nato nel vostro Castello di Attalia. La bontà di Dio, che non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a penitenza, mi ha fatto entrare in me stesso, a conoscere i miei delitti, e cambiati i sentimenti a ricevere il santo battesimo. La felicità del vostro divino imperio mi ha indotto a richiamar meco tre fratelli, e a lavarli anche colle acque battesimali. Quindi alla santa memoria del nostro Signore ed Imperatore, padre già della Sacra Maestà vostra, che riconosce la corona da Dio, avanzammo le suppliche, acciò si benignasse di donarci le abitazioni Giudaiche de' nostri genitori, e i mobili di nostra pertinenza, ch'erano in esse, per altro non di gran valore, che si occupavano da' Giudei. Ebbe buon esito il nostro memoriale per la grazia ricevuta dalla Maestà sua: da cui s'ottenne un venerabile rescritto diretto al Questore per farci consegnar le cose suddette, Il rescritto fu eseguito in tutte le sue parti; e successivamente coll'ajuto della Maestà vostra, quella casa fu da noi vostri servi modellata in un sacro tempio sotto il titolo della Santa Risurrezione. Vi abbiamo in esso incardinati alcuni Monaci, i quali pregassero per la conservazione del vostro impero, e per tutti i bisogni de' Cristiani. Passammo quindi a far istanza presso il Questore di restituircisi le robbe occupate: ma i Giudei le han negate. Onde fu, che il Questore ordinò, che la nostra causa terminasse col giuramento di calunnia, e col giuramento pieno, ed assoluto; e ch'io come Cri-

Cristiano attore prestassi il giuramento di calunnia, essi poi come Giudei convenuti prestassero il giuramento pieno, nè ciò a lor libertà, ma secondo io stesso in iscritto l' avessi regolato, che fu il seguente = Prima d'ogni altra cosa dovesse chi giura cingersi di spine di rovo, e cavalcasse sopra un utre, ed entrando nel mare sputasse tre volte sulla parte circoncisa dicendo: Così mi possa ajutar Barase, Baraa, Adonai, Eloi, che condusse Israele per mezzo il mar rosso a piedi asciutti, e fece scaturir l' acque da una pietra, piover la manna, e le pernici per estinguer la lor sete, e la lor fame, sebene essi si fossero dimostrati ingrati desiderando la carne del porco: per quella legge che pubblicò Adonai, e per questo sputo, ch' io gitto sulla parte circoncisa del mio corpo, e per questo rovo, di cui son cinti i miei lombi. Non per mentire giuro pel nome del Signore degli eserciti: se ciò fo per mentire, cadano l' esecrazioni sulla testa de' miei figli. Possa io andar accattando come un cieco, che va palpando il muro, e possa incespare, e sdrucciolare come chi è senza occhi. Oltre a ciò possa aprirsi la terra, ed assorbirmi come Datan, ed Abiron = Comunicate loro queste formole, non se ne lagnarono, onde io passai a dare il giuramento di calunnia, quando essi poi ricusarono di dar quello pieno, e corrompendo il Questore con regali, sfuggirono il giuramento. Quindi è ch' io ricorro alla Sacra Maestà vostra, acciò si benigni di cacciar fuori un venerabile rescritto diretto al nuovo Questore, ch' è sopravvenuto, acciò astringa i Giudei o a giurare in tal maniera, o a restituire le robbe da noi domandate. Se ciò avverrà, Sagratissimo Principe, non lascerò in tutto il corso della mia vita di far voti per la conservazione del vostro sacro imperio, a cui io appartengo come un vil servo, che ho avuto l' ardire di offerirvi questa supplica sulla speranza di esser esaudito.

Re-

Rescritto dell' Imperatore.

Presenta questo rescritto della Maestà nostra all' illustrissimo Duca de' Cibirreti, acciocchè si chiami i Giudei da te accusati. Ben inteso, che se dopo che tu avrai prestato il giuramento di calunnia, come tu ti sei offerto, i Giudei ricusino di adempire quel giuramento da te esposto nella memoria, faccia lor insinuare, o che prestino il giuramento assoluto come è trascritto, o ti restituiscan le robbe da te richieste. Data nel mese di Novembre, undecima indizione, soscritta in lettere rosse dalla sacra mano dell' Imperatore.

Copia estratta del giuramento de' Giudei.

Questo giuramento, che prestano i Giudei, è estratto dal registro delle carte del Prefetto, ed è in questi termini = Si cinga di rovo, tenga in mano il codice della legge, e dica: Sia benedetto il Dio de' nostri padri, il quale ha creato il cielo, e la terra, e che ci ha guidati di là del mar rosso a piedi asciutti, ch' io non mentisco. Che se mai sarò trovato mentitore, il Signore Iddio mi dia la lepra di Giezi, e di Amma; il supplicio del Sacerdote Eli, e la terra s' apra, e mi assorbisca vivo, come Datan, ed Abiron.

Soscrizione.

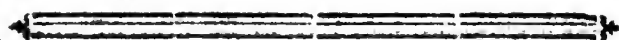
Io Basilio Pecule, Giudice del velo, ed incaricato della cura dell' ippodromo, attesto d' avere estratta questa formola del giuramento dal registro della Corte, e confrontatala coll' originale, e trovatala corrispondente, l' ho soscritta e segnata.

V' era la bolla appesa al di sotto, che dall' una e dall' altra parte conteneva i seguenti versi:

Dal segno conoscerai chi ha scritto.

Chi è curioso di saperlo, riconosca pure il giudice Pecule.

Do-



Dopo ciò che ho dettato nel foglio precedente nella giornata di jeri, prendo io la penna oggi, che sto alquanto più sollevato. In fine di questa lettera, se non accaderà qualche novità peggiore riguardo al mio incomodo, le trascriverò il rescritto originale, e la versione di Leunclavio con qualche emendazione, o mutazione, che ho stimato di farvi. Intanto dalla inserita mia versione Italiana, la quale nell'atto ch'è letterale, e fedele come la latina di Leunclavio, è lavorata al torno forense, avendo procurato di adattare alle formole del foro Costantinopolitano quelle, che fra le molte del nostro foro, più ho trovato corrispondenti, può V. S. Illust. vedere qual fosse stato il giuramento dell'Ebreo.

Ma dirà ella per avventura, tutta questa robba è necessaria per un giuramento solenne all'Ebraica? No: L'Ebreo-Cristiano dell'undecimo secolo aggiunse alle formole del giuramento ivi espresse tanti segni esterni proporzionati all'indole di quei tempi, in cui tutta la liturgia, tutto l'esteriore apparato della religione era in un grado di caricatura, qual ordinariamente è presso i popoli poco culti, o pregiudicati, che non si muovono se non a grandi urti. Si ricordi V. S. Ill. delle *pruove Canoniche del fuoco*, *dell'acqua gelata*, *del duello*, esteso a segno, che anche la controversia insorta in Ispagna, se la liturgia Mesarabica, o la Romana fosse più accetta a Dio, fu rimessa alla prova del duello sotto Alfonso VI. come riferisce il P. di Orleans nella Storia delle rivoluzioni di Spagna. Tra la bar-

ba-

barie, tra la ferocia riluceva nondimeno un certo raggio di falso, o mal inteso onore, spesso mal impiegato per frivoli punti di cavalleria, ma onore, per la cui difesa non temevan nè l'acqua, nè il fuoco. Il secolo illuminato è più riflessivo, e conseguentemente più timido: le restrizioni mentali, gli equivoci, il non dir la verità diverso dal dir la bugia, la volontà de' particolari sottomessa alla legge, il dritto di vendicar le ingiurie ceduto a' Magistrati, gl' indizj, che deve aver prima acquistati, chi interroga, per poter interrogare legitimamente, e per conseguenza la nessuna obbligazione di dir il vero a chi non interroga legitimamente, fanno, che oggi si giuri, e si spergiuri, si dica il falso, si nieghi il vero: e il caldo, e il gelo si riserba solo per riparare a' bisogni, e a' comodi della vita nell' està, e nell' inverno.

Certo si è però, che l' Ebreo-Cristiano non ardì di chiedere all' Ebreo, che giurasse pel nome *Jeova*, ma si contentò di *Eloim*, di *Adonai*, e di tutti gli altri nomi, fuor di quello, che non si pronunciava da loro, nè se ne sapea la vera pronunciazione.

Non è ragionevole la difficoltà del Cristiano; cioè, che questa sia una superstizione Rabbinica, che non ci sia questo divieto nella legge Mosaica, e che per conseguenza il Giudice non debba secondare questa superstizione. Il Giudice della lite non è Giudice competente della religione dell' Ebreo. Se quella religione abbia, o no sofferta alterazione o nella disciplina, o nella mala interpetrazione del domma, lo vedranno i lor Ministri. Se il Giudice laico, se il Vescovo Cristiano volesse persuadere all' Ebreo i difetti dello stato presente di sua religione, ei potrebbe impiegar più lodevolmente le ore in conver-

vertirlo, e in persuadergli, che la sua religione non regge più. Non è questo il luogo, nè il tempo. Il Cristiano domanda una cautela all' Ebreo secondo la religione ch' ei professa, nello stato, in cui si ritrova ora, che ha contrattato, ora ch' è la controversia. Qual dritto ha di dir all' Ebreo, *voglio che giuri come giurava Mosè, Aronne, Giosuè*? Che direbbe il Cristiano, se l' Ebseo chiedesse, ch' ei prima di giurare dovesse confessarsi, e comunicarsi, ma confessarsi in pubblico, comunicarsi in fermentato, e non in azimo sul supposto, che fosse rito più antico della Chiesa Greca, comunicarsi sotto l' una e l' altra specie, come si facea da principio, anzi non comunicarsi a digiuno, ma dopo cena, per uniformarsi meglio al mistero celebrato dal nostro Salvatore, e dagli Apostoli?

Ma è poi vero, che il divieto di pronunciar il nome *Jeova* sia tutta superstizion de' Rabbini? Io non entro ad esaminar la questione da' suoi principj, cioè dal passo del *c.* 6. *dell' Esodo*, in cui Iddio dice, che ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe non avea rivelato il suo nome, e che la prima volta l' ha rivelato a Mosè: *Apparui Abraham, & Isaac, & Jacob in Deo Sadai, & nomen meum Jeova non indicavi eis*: nè voglio diciferare come ciò s' accordi col nome *Jeova*, che si ritrova in bocca di Abramo *Genes. c.* 14. *v.* 21. se sia una *prolepsi*, o anticipazione del Sacro Scrittore. Molto meno se dopo rivelato un tal nome a Mosè (nome che dinota *Qui est, Qui a seipso subsistit*) e dopo pubblicato, ed usato dagli Ebrei, sia posteriormente venuta la proibizione di profferirlo per la punizione del bestemmiatore nel deserto, come narra Filone, che cita il testo del Levitico c. 24. v. 14. *Quicumque Deo maledixerit, peccati reus habebitur,*

&

& quicumque nomen Domini pronuntiaverit, morte punietur, secondo la qual versione, ch' è uniforme a quella de' Settanta, seguita da' Padri Greci, il divieto riconoscerebbe un'epoca antichissima, e sarebbe tra le leggi Mosaiche.

Non entro in questo esame, giacchè la nostra Volgata rende il testo Ebreo diversamente: *Qui maledixerit Deo suo portabit peccatum suum, & qui blasphemaverit nomen Domini morte moriatur*, riducendo il reato non al nominare, ma al nominare invano, o al bestemmiare il nome di Dio. Il dottissimo Monsignor Martini Arcivescovo di Firenze, a cui tanto debbono gli studj Biblici, e che non ha voluto interloquire su della presente questione, in cui avea certamente maggiori lumi di me, sa come si possa uscire da questo gineprajo. Io senza affaticarmi nello scioglimento del nodo, mi contento di prender la cosa in quell'aspetto, in cui l'han posta i difensori del contrario sistema, e fra essi il dotto Calmet. Egli nel suo Dizionario Biblico dice così: *factum est tandem, ut Judæi post captivitatem Babylonicam, intempestiva religione, ac superstitione ab eo nomine abstinerent, ex quo paulatim recta illius pronunciatio ex hominum memoria obliterata est*. Ma in qual tempo dopo la schiavitù s'introdusse questo rito? Egli medesimo crede antichissimo lo scrupolo, e forse nato nella stessa prigionia, ove si guardavano di profanare quel santo nome in mezzo a gente idolatra, fra la quale non volean neppure cantare i lor Salmi, *quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?* Egli, senza attenersi alle tradizioni Rabbiniche, confessa, che almeno a tempo di Tolomeo i Settanta interpetri trovaron questo divieto, per cui nella lor versione non trasportarono mai questo nome, ma o-

vunque s' incontrava, vi sostituivano il nome generale *Kyrios*, *Dominus*.

Ei confessa, che S. Girolamo ebbe lo stesso scrupolo; e che in tutta la version volgata non mai trasportò quel *nome ineffabile*, ma fece uso de' nomi generici, come i Settanta: uso approvato da tutta la Chiesa Greca, e Latina, non trovandosi mai, non dico in alcuna orazione destinata alle pubbliche preci, ma in nessun Padre usato questo nobile nome; ed io ho osservato al versetto del Salmo *Beatus populus, cujus est Dominus Deus ejus*, che un tale scrupolo ha reso freddo questo passo, in cui nell' originale è *Beatus populus cujus est Jeova Deus ejus*, come se dicesse, *chi adora il Dio Osiri, chi Astarot, chi Iside: sciocchi! Beato quel popolo, il cui Dio è Jeova*: pensiero, che languisce, quando si sostituisce il nome generale, *beato quel popolo, che ha per Dio il Signore*. E da questa riverenza usata dopo gli Ebrei da' Latini, e da' Greci, è venuto che tal nome non passato nella lingua Greca, nè nella Latina, non s' è saputo come si pronunciasse, mancando la tradizione. E siccome secondo la testimonianza di S. Girolamo in tutti gli esemplari scritti in carattere Caldaico, o sia Ebreo corrente, un tal nome si trovava lasciato negli antichi caratteri Samaritani con quattro lettere sole, detto perciò *tetragrammaton*, poco intelligibili al volgo degli Ebrei, così non essendosi animate tali lettere di punti da' posteriori Rabbini, ma sostituendovi la punteggiatura sul nome *Adonai*, che pronunciavano in cambio del *nome ineffabile*, si contende ancora se debba pronunciarsi *Java*, *Jave*, *Jehovah*, *Jehva*, *Jaho*, *Jevo*, *Jova*.

Or se questo scrupolo l' ebbero i PP. Greci, l' ebbero i Settanta interpreti, l' ebbe S. Girolamo, e pos-

e possiam quasi dire l' ebbe la Chiesa universale, come si vuol pretendere, che non l' abbia l' Ebreo?

Più: ammessa la proibizione ne' tempi della cattività di Babilonia, o non più antica de' Settanta interpetri, noi non possiamo chiamarla superstizione Rabbinica; basta che sia prima della fondazione della nuova Chiesa, e della pubblicazion della legge Vangelica, giacchè la Sinagoga allora era la vera Chiesa, la potestà legitima era ne' Sacerdoti, e quei riti, quella disciplina non erano se non che riforme fatte da legitima potestà, e per conseguenza obbligatorie tanto allora, quanto adesso per quei che vivono in quella comunione.

Esclusa dunque la pretenzione del Cristiano circa il giuramento sul nome ineffabile, vediamo qual possa essere il giuramento dell' Ebreo, quando non si voglia stare a quel solenne e pomposo riferito nel rescritto di Costantino. Guardamoci però di aprire qualche libro de' moderni scrittori specialmente legali, che perderemo il tempo inutilmente, e resterem più confusi. In questo punto, che scrivo, il Sig. Porcelli m' ha detto, ch' egli avea nella sua libreria una dissertazione d' un giureconsulto Tedesco sul proposito: ho sospeso di terminar questa fatica per leggerla: egli me l' ha comunicata, io l' ho subito scorsa: il titolo è *Joannis Henrici Wolfart J. U. L. & Præfect. Hanov. tractatus juridicus de juramentis Judæorum judicialibus, cautionibusque in iisdem, vel adhibendis, vel improbandis. Francfurti, & Lipsiæ apud Fleischer* 1748. Di questa dissertazione, nella quale io supponea, che tutte le materie fossero esaminate, io non saprei citare un passo nè per lodarlo, nè per confutarlo. Che cosa contenga io non so: un ammasso di citazioni fuor di luogo, e

 di

di tempo, e niente più. Basta dire, che fra tante citazioni inutili, non c'è quella del giuramento contenuto nella Novella di Costantino a lui ignota, nè il giuramento espresso nel celebre passo di Marziale, ch'è l'altro monumento rimastoci dall'antichità su di questa questione.

Se dunque dall'undecimo secolo, quando accadde il caso sotto Costantino, vogliam rimontare al secondo, noi troviamo una pretenzione più moderata in Marziale, il quale desiderando da un poeta nato in Gerusalemme un giuramento, gli dice nell' Epigramma 95. lib. IX.

Ecce negas, jurasque mihi per templa Tonantis,
Non credo, jura Verpe per anchialum.

Tutti gl' interpetri faticarono invano in trovar la significaziono di *anchialo*, credendolo nome d'un giovinetto amato dal poeta, finchè Giuseppe Scaligero ne' prolegomeni alla grande opera *de emendatione temporum* sospettò il primo, che si dovesse ricorrere alla formola Ebraica *Chiala*, *vivit Deus*, e seguendo le sue orme Gerardo Vossio, Farnabio, Scriverio, Petito sono andati migliorando l' unione delle voci, e finalmente con maggior felicità il Seldeno ne' prolegomeni al trattato *de Successionibus* corresse:

Non credo, jura Verpe iperagchiolam.

Da' quali Ebraizanti s' allontanò Isacco Vossio, che trovando occupata l' Ebraica correzione, pensò di emendar il testo in *ancharium*, cioè *jura Verpe per ancharium*, interpetrando l'*ancharium* per *asinum* su d'un incertissimo frammento di Lucilio, in cui occorre una tal voce di contrastata lezione, sul motivo, che a' Giudei si rinfacciava il culto dell' asino, ed adduce, oltre al noto passo di Tacito, un altro frammento incerto col *cilli invocat auriculas*, don-

donde emenda anche Giovenale, che in parlar del Giudeo dice, che *nil præter nubes, & cæli numen adorat*, correggendo *cilli numen adorat*, quando egualmente che l'*ancharius*, il *cillus* neppur si trova in alcuno scrittore Latino.

Ora la lezione vera, secondo il Seldeno, è *iperagchiolam*, cioè *vindictam sumat qui vivit in æternum*, ch'è una delle formole del giuramento presso gli Ebrei, ed è insensibile la variazione dell' *iperagchiolam*, in *per anchiolam*, inganno nato in Marziale dal *per* latino, proposizione usata ne' giuramenti, di simil suono all' *iper*, da cuí staccò l' *ag* unendolo a *chiola*, e dolcificando la pronunzia del *gimel* col *nun*, come presso i Greci *ἀγγελὸς*, donde i Latini han fatto *Angelus* in vece di *Aggelus*, scrisse *per anchiolum* in vece d' *iperag chiolam*; se pure egli non scrisse bene, o gli amanuensi non han confuse le parole.

Ora nel c. XII. di Daniele v. 7. si dice, *& juravit per eum qui vivit in æternum*, cioè com'è nel testo *per chi olam*, e nel Cantico di Mosè registrato nel c. 37. del Deuteronomio Dio stesso, il quale, come avverte S. Paolo, *non habens per quem juraret, juravit per semetipsum*, dice, *levabo manum meam, & dicam vivam ego in æternum*, o sia, *ego chi olam*.

E s' è lecito a me dopo Vossio, Scaligero, Seldeno, dar un altro passo più in là, crederei, che si potesse da tal versetto di Mosè spiegar meglio quell' *an* di Marziale, non curato dallo Scaligero, e trasportato dal Seldeno al *per* antecedente, a cui aggiunge l' *i* per far *iper*, ed unirlo all' *ag* per far *iperag*, o *iperan*. Nel versetto suddetto v' è tutta la voce di Marziale *anchiolam*, אנכי עלם si sa, che *an*, o *ani*, o *ano* secondo la diversa punteg-

 gia-

giatura adattata alle voci, a cui s' affigge, dinota *ego*, onde quì opportunamente Mosè al *chi* unisce *an*, e dice *anchi*, ego vivo, *olam*, in æternum. Abbiamo dunque in Marziale, senz' alterare una lettera, l' intero giuramento *ego vivo in æternum* cioè *an-chi-olam*, come in Mosè. Nè dee frastornarci quell' *ego* col *per* di Marziale, *per ego vivo in æternum*, giacchè unito insieme quell' *anchiolam* forma un de' nomi di Dio, come lo stesso *Jeova*, che dinota *qui sum*, *qui est*: oltrechè le formole de' giuramenti son tutte ridotte, e impastate poi in una parola, come *pol*, *aedepol*, *ecastor*, *mediusfidius*, *mehercule* presso i Latini.

Potrà dunque il Cristiano Fiorentino contentarsi del giuramento, che desidera Marziale: tanto più che nella Misna al *tit. Shebooth c. VI.* si decide, che *ubi adjurat quis per cælum, aut per terram, juramento non obstringitur: quum si id fecerit per Adonai, per Sadai, per Sabaoth, obstringitur*; e le dichiarazioni del Misna, non le speculazioni del Cristiano son quelle, che regolano l' Ebreo de' nostri tempi.

Finalmente la premura del Cristiano altro non è, che l' Ebreo giuri fedelmente con una formola, a cui egli creda: che gli giova dunque il costringerlo a giurare contro la sua coscienza, e con una formola da lui creduta peccaminosa?

Ritorna ad esacerbarsi il dolore: questo basta per adempire alla parte di giureconsulto, e d' interpetre della Bibbia: mi resta di comunicarle il privato sentimento del mio cuore su di questa questione, e soggiungerò domani, se avrò intervallo, e riposo.

Eccomi di nuovo all' assunto, giacchè la ripresa di jeri non ha avuta la solita forza, e spero, che

che il male vadasi digerendo. La questione, per cui si fa tanto rumore, *nostri temporis conditio non patitur*, che vada avanti. Dovrebbero finalmente l'una, e l'altra Potestà abolir tutti i giuramenti giudiziali. Il nostro Salvator Gesù Cristo gli disapprovò ordinando, *nolite jurare neque per cœlum, quia thronus Dei est, neque per terram, quia scabellum Dei est, sed sit sermo vester simplex, est est, non non*. Non picciola parte de' PP. antichi della Chiesa credè, che questo fosse un precetto, che obbligasse sempre, e che non fosse mai lecito il giuramento. Questa sentenza si trovò rigida, ed aspra, e si moderò prima per le cause pubbliche, e poi anche per le private, specialmente ove entra l'autorità giudiziale: sebene i PP. Casinesi fossero stati così tenaci dell'antico sistema, che ricusarono di far la professione della fede col giuramento ad istanza d'Innocenzo II. come ci attesta Leone Ostiense *l.* 4. *Chronic. Casinens. c.* 97. *&* 109. anzi al Cardinal Giraldo, che in nome del Papa fece premura, rispose Pietro Diacono, *quod in regula S.P.N. Benedicti jurare omnino interdicitur Monachis, quod non modo divinæ, sed & humanæ quoque prohibent leges, quippe inter Imperatorum præcepta, Caroli, Ludovici, Hugonis, Lotharii, Berengarii, Alberti, trium Othonum, quinque Henricorum, & Conradi, sic invenitur, statuimus ut Monachi ad juramenta non compellantur;* e Fulberto Vescovo giudicò, che l'Ab. di S. Benedetto non dovesse giurare, come notano Suarez, ed Altaserra, ma solo bastasse il *crede mihi* di Accursio.

Innocenzo III. rettificò quel rigore nel *c. XXVI. t.* 29. *de jurejur.* scrivendo all'Abate de' Cisterciesi di Castiglione, e disapprovando la facilità de' giuramenti, spiegò la sana dottrina della Chiesa circa

l'uso lodevole di essi ne' casi gravi, e di necessità.

Quest'uso lodevole piuttosto è andato crescendo dacchè i Calvinisti han riprovati i giuramenti, riducendo la cosa all'*est est, non non*, senza alcuna distinzione, e come avviene nell'intolleranza de' riti, e nello spirito di partito, il Cattolico giura più facilmente per non sembrar Calvinista. E' incredibile l'abuso de' giuramenti, che si fa appunto nel foro laicale, ed Ecclesiastico, e la facilità, con cui poi s'assolve il contraente del giuramento per un supposto dolo intervenuto, che ancora non s' è provato. Giungono alcuni forensi, e casuisti a dire, che il giuramento interposto in giorno di festa non obblighi, e per questo solo capo si possa mancare alla parola. Si dà il giuramento ad un reo di omicidio, il quale se confessa, è afforcato. Ove si troverà chi voglia confessare? Dunque il Giudice lo costringe a fare uno spergiuro. No, replicano i forensi, e i moralisti: non è obbligato uno nè d' infamar se stesso, nè di procurarsi la morte; e molto più, se il Giudice non ha pruove da poter interrogare il reo, e vuol dalla sua confessione ricavare il delitto contro l' assioma, che *non sunt sumenda arma de domo rei*, il quale allora al Giudice, che *non legitime interrogat*, non è obbligato di rispondere la verità. Ma se questa teoria è vera, perchè dargli il giuramento, quando il Giudice, e il reo son persuasi, che impunemente in questa occasione si può spergiurare? Benedetto XIII. conobbe l' inconveniente, e nel Concilio Romano l' avea vietato. Il fatto si è, che non solo in regno, ove un tal Concilio non è accettato, ma anche in Roma lo stile forense delle Curie non ha sofferto in tutte le sue parti il dovuto cambiamento.

Io

Io non so, se in Firenze sia in vigore la saggia risoluzione fatta sotto il dì 11. Aprile 1679. riferita dal Sabellio nel suo repertorio alla voce *Juramentum*, con cui s' abrogò l' uso di darsi il giuramento a' rei nelle cause criminali. Spero di sì, specialmente che l' Augusto LEOPOLDO pieno di ottimi lumi, che oggi regge felicemente la Toscana, l'avrebbe certamente richiamata in osservanza, se fosse trascurata. Anzi, se i voti non si credessero audaci, sarebbe da desiderarsi, che un sì savio Principe, estendesse tale stabilimento non solo a'rei nelle cause criminali, ma anche ne' giudizj civili, fuori di certe cause pubbliche, e di buona fede, in cui non abbian luogo le sottigliezze forensi. Allora il Cristiano penserebbe ad altre cautele ne' suoi contratti coll' Ebreo, giacchè in verità dovrebbe il Cristiano litigante fidar tanto al giuramento del Giudeo, quanto fidava Orazio a quello di Barine sua amante. *Se qualche volta*, ei le diceva, *avessi veduto*, *che dopo che hai fatto un giuramento falso*, *ti fosse caduto un dente*, *ti si fosse annerita un' unghia*, *ti fosse mancato un capello dalla treccia*, *io ti crederei: ma io veggo*, *che tu appena hai giurato il falso*, *e t' hai mandate mille imprecazioni*, *diventi più bella*, *e stai di miglior salute*, *e più allegra*: *come vuoi dunque*, *ch' io ti creda sull' appoggio del giuramento?*

Se l' Ebreo sarà uomo di onore, senza giuramento manterrà ancor la parola; e se non sarà tale, troverà mille maniere da eludere il giuramento; e i moralisti Cristiani stessi pieni di probabilismo gliene insegneranno il modo. Che giovò il giuramento solenne de' Cristiani richiesto da un Turco, qual era Amuratte? Ei nel pattuirsi la tregua decennale cogli Ungari pretese, che sul luogo portassero i

Cri-

Cristiani la Santa Eucaristia, e giurassero sopra. Il General Jannocco si oppose, e giurarono sul Vangelo, mentre i Turchi giurarono su l'Alcorano. Nel meglio della tregua il Legato a latere Cardinal Giuliano Cesarini dispose il Consiglio generale d' Ungheria, e provò nella sua aringa, che il Papa moderator supremo della fede de' Cristiani, non avendo soscritta la tregua, poteva legitimamente dispensare al giuramento. E il bello si fu, che Gregorio Despota di Servia, non Cattolico, profittò di questo sistema. Si oppose il buon Vescovo d'Agria Simone di Radzcon, ma contro la sua opinione si volle romper la tregua, e dar l' assalto. Amuratte in vedendo nell'attacco comparire il Crocifisso del gran Vessillo della Crociata, esclamò: *Cristo, se voi siete Dio, come il predicano coloro, che portano il vostro nome, vendicate la perfidia, ch' eglino han fatta a voi, non altrimenti che a me, in rompendo una tregua conchiusa sotto de' vostri anspicj: pensate che io ho preso voi per mallevadore della loro parola, e che voi risponsabile mi siete del loro spergiuro.* Il Cardinal Legato cadde stramazzoni a terra, e morì ucciso, e calpestato: nè diverso fu il fine del giovine Re Uladislao, a cui Amuratte fece troncar la mano dritta, che aveva sottoscritto quel trattato, che non aveva intenzione d'osservare, e la condusse in trofeo colla sua testa, che mandò al Cam de' Tartari.

Sull' esempio di questa condotta de' Cristiani verso i Turchi, non mancherà all' Ebreo qualche ripiego per eludere il giuramento, ancorchè si costringa a farlo per l' ineffabile nome, ch' ei non vuol pronunciare.

Ma dirà V. S. Ill. che quest' ultimo foglio è un poco spiritoso: io le replicherò sinceramente, ch' è scrit-

scritto fuori del letto, e dopo cessato il dolore. Sono in tanto col maggior ossequio

Di V. S. Ill.

Napoli 25. Gennaro 1784.

A cui giuro *per anchialum*, che l'edizione Torinese è la più compita, e più ben ordinata, e ch' è per terminarsi; e che il nostro Sign. Porcelli attende l' ultimo tomo per fare il supplimento all' edizione Napoletana.

Devotiss. Servo vero obbligatiss.
SAVERIO MATTEI.

ΕΚ ΒΙΒΛΙΟΥ β.

ῷ περίεχονται

Βασιλικαὶ Διατάξεις

περι πραγμάτων, καὶ προνομίων, καὶ ζητημάτων

Εκκλησιαστικων

Νεάρα Κωνσταντινου τοῦ Πορφυρογεννητου

περι ὁρκοῦ των Ιουδαιων.

Ὑπόμνησις τινὸς ἀπὸ Ἰουδαίων χριστιανοῦ γενομένου, περιέχουσα ὁποῖος ἐστὶν ὁ ὅρκος τῶν Ἰουδαίων.

Τολμῶν ὁ ἀνάξιος καὶ πανευτελὴς δοῦλος τῆς κρατίστης καὶ ἁγίας σου βασιλείας, δέομαι δέσποτά μου ἅγιε. ἐξ Ἰουδαίων ἐγενόμην ὁ δοῦλός σου, ἀπὸ τοῦ

---

(1) Ὑπομνησις. Leunclavio traduce *suggestio*: egli è vero, che dalla radice μναομαι *memoro* derivano μνημα *monumentum*, αναμνησις *reminiscentia*, ed ὑπομνησις, *revocatio in memoriam, ipse actus recordandi, & suggerendi*. Ma quì è nel senso stesso, in cui noi usiam la voce *memoriale*, che nell'atto che conserva l' etimologia d' un ricordo, contiene l' idea d' una supplica, e perciò ci siam serviti di tal voce nella nostra versione. In fatti c' era nella Chiesa Costantinopolitana la carica di υπομιμνησκων *ypomimnescon*, ch'era colui, che riceveva i memoriali per darli al Vescovo, o al Capitolo. A cui consimile era l' officio d' ὑπομνηματογραφος *ypomnematographes*, che nelle glosse Grecolatine si spiega *Actuarius*, Me-

EX LIBRO SECUNDO

IMPERIALIUM CONSTITUTIONUM

De rebus, privilegiis, & quæstionibus Ecclesiasticis

NOVELLA COSTANTINI PORPHYROGENNETÆ

De Juramento Judæorum

Cum interpetratione Latina LEUNCLAVII, & notis XAVERII MATTHÆI.

Suggestio (1) cujusdam, facti ex Judæo Christiani; continens, quale sit Judæorum iusiurandum.

INdignus ego, & humillimus potentissimæ ac sacræ maiestatis tuæ servus, confidenter preces tibi, sacratissime princeps offero. Ex Judæis natus sum servus tuus, de

Memorialius, ch' era una specie di Maestronotaro, o Attitante della Curia. Del resto, ciò sia detto per illustrare, non per riprovare la voce *suggestio*, di cui s' è servito Leunclavio, che in buon latino può aver l' ambigua significazione di *memoriale*, cioè d' un *suggerimento*, che si fa non solo col consiglio, ma colle preghiere, avendo nella *l. 8. C. ad l. test. suggerere* per *allegare*, e nella *l. 2. ubi pupil. educ. suggerere Prætori*; e nella *l. 1. C. ut lite pendent. suggerere Principi* in bocca de' ricorrenti. Lo stesso è accaduto al *monere*, al *commonere*, ed al *commonitorium* negli scrittori del mezzo tempo, presso i quali s' usò prima nel senso di lettera ordinativa, o come noi diciamo di *provisioni di commessa per qualch' esecuzione*, e poi nel senso di semplice libro di memoria, com' è il celebre commonitorio di Vincenzo Lirinese.

τȣ δȣλικȣ͂ σȣ κάστρȣ Ατταλείας. φιλανθρωπίᾳ δὲ Θεȣ͂, τȣ μὴ ἐλτόντος καλέσαι δικαίȣς, ἀλλὰ ἀμαρτωλȣ̀ς εἰς μετάνοιαν, εἰς ἐπίγνωσιν ἦλτον τῶν ἐμῶν ἀμαρτιῶν, καὶ Βάπτισμα ἅγιον διὰ μετανοίας ἐδεξάμην. εἶτα δι' εὐτυχίαν τȣ ἐνθέȣ κράτȣς σȣ, ἐβάπτισα κεπρα τρία ἀδέλφιά μȣ. καὶ ὑπεμνέσθη παρ' ἡμῶν ὁ τρισμακάριστος καὶ ἅγιος ἡμῶν αὐθέντης καὶ βασιλεύς, ὁ πατὴρ τῆς τεοστεφȣ͂ς καὶ ἁγίας βασιλείας σȣ, ὡς αὖ δωρήση δε ἡμῖν τὸν Ἰȣδαϊκὸν ἐκεῖνο τῶν ἡμετέρων οἴκημα, καὶ τὰ ἐν αὐτῷ αποκείμενα ὀλιγοστά πράγματα, κατασχεθέντα παρὰ τῶν Ἰȣδαίων, καὶ διὰ τῆς ἀντιλήψεως τῆς ἁγίας βασιλείας αὐτȣ, εἰσηκȣ́σθη ἡ ὑπόμνησις ἡμῶν. και ἐγένετο ἡμῖν τιμία, καὶ προσκυνητὴ λῦπις πρὸς τὸν πράκτορα, παραδοθῆναι ἡμῖν τὸ τιȣ͂τον οἴκημα κατα ταύτην οὖν τὴν πρόσταξιν, γέγονεν ȣ῞τως. καὶ τῇ ἀντιλήψει τῆς ἁγίας βασιλείας σȣ· γέγονε τὸ τιȣ-

(2) *Attalia* Città maritima dell' Asia minore nella Panfilia, oggi detta *Setalia*, capitale della Provincia, e sede Arcivescovile ne' tempi antichi. Fu fondata dal Re Attalo, di cui portò il nome. S. Paolo vi predicò la fede l' anno 46. di Gesù Cristo, nel sesto dell' impero di Claudio. Oggi è in mano de' Turchi, ed è poco distante dall' antico sito. Il Ferrari nel suo lessico Geografico crede, che in tal Città si facessero gli arazzi in oro, detti perciò *aulaa Attalica*, e i drappi per vesti, e le bordure degli abiti in ricamo. Plinio però ne trae il nome, e l' invenzione dal Re Attalo a dirittura: *aurum intexere in eadem Asia invenit Attalus, unde nomen Attalicis l. 8. c. 48.* Può stare, che Attalo abbia introdotte queste fabbriche, e le abbia introdotte appunto nella sua Città di Attalia.

de castro tibi subiecto Attalia (2). *Dei vero benignitate, qui non venit vocatum iustos, sed peccatores ad pœnitentiam, ad delictorum meorum adgnitionem perveni, sanctumque baptisma per animi conversionem suscepi. Deinde propter felicitatem* (3) *diuini imperii tui tres quoque fraterculos meos baptissavi. Et oblatis precibus suggestum a nobis est beatissimæ sanctæque memoriæ domino & imperatori nostro, patri diuinitus coronatæ sacræque maiestatis tuæ, ut nobis donaret Iudaicas parentum nostrorum ædes, ac reconditas in iis non magni pretii res* (4), *quæ a Judæis detinerentur. Ac per fauorem sacræ maiestatis ipsi, suggestio nostra est exaudita. Quippe consequuti sumus honorandum & adorandum rescriptum ad Quæstorem, ut ædes eiusmodi nobis traderentur. Itaque secundum mandatum hoc, res successit. Ac ope sacræ maiestatis tuæ conversa domus istæc a nobis seruis tuis in sacrosanctum*

---

(3) Questo *propter* non è il fine, è la cagione, giacchè il battezzare tre altri fratelli niente contribuiva alla felicità dell' impero di Costantino: nella nostra versione abbiam espresso, *che il buon governo di Costantino, e il buon trattamento che faceva de' Cristiani, indusse anche i fratelli a ricever il battesimo.*

(4) Il *reconditas in iis res* è un poco caricato, come se si trattasse d' un tesoro, tanto più che si dice *non magni pretii*. Non c' è necessità di tradurre così l' *ἀποκείμενα*. potea semplicemente dirsi i *mobili*: tra le altre significazioni dinota *ἀποκείμενον quod nobis subjacet*, non nel senso fisico, ma nel senso civile, cioè *quel ch' è di mio dritto, di mia pertinenza*. Il ricorrente chiedea la restituzione della casa, e de' mobili, e arredi, o altro ch' era di sua pertinenza in detta casa, come ch' ei dice, ch' eran di picciol valore, potendo essere che in tal casa gli occupatori avessero robbe di lor pertinenza, ch'egli non potea pretendere.

τοῦτον οἴκημα παρ' ἡμῶν τῶν δούλων, ναός ἅγιος οὕτω καλούμενος, ἡ ἁγία ἀνάστασις. καὶ μοναχοὺς τινας ἐν αὐτῷ κατετάξαμεν, ἐπὶ τῷ ὑπερεύχεσθαι τῆς ἁγίας σου βασιλείας, καὶ πάντων τῶν χριστιανῶν. ἐκεκλέσαμεν δὲ τὸν πράκτορα καὶ περὶ τῶν ἡμετέρων πραγμάτων, ὡς ἂν ἀποδοθῶσιν ἡμῖν. καὶ ἔξαρνοι ἐγένοντο οἱ Ἰουδαῖοι. προσέταξεν ουν ὁ πράκτωρ ἡμῖν, λυθῆναι τὴν ὑπόθεσιν ἡμῶν, διὰ συκοφαντικοῦ, καὶ τελείου. καὶ ἐγὼ μὲν, ὡς χριστιανὸς, ἵνα πληρώσω τὸν συκοφαντικόν. αὐτοὶ δὲ, τὸν τέλειον. πλὴν οὐχ ὡς αὐτοι θέλουσιν, ἀλλ' ὡς ἂν ἐγὼ δώσω αὐταῖς ἐγγράφως. ἔστι δὲ οὕτως. εν πρώτοις, ἵνα ζώσηται τὴν βάτον, καὶ καβαλλικεύσῃ τὸν ὄνον, καὶ ἐμβῇ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ πτύσῃ τὴν περι-

(5) Questo tempio eretto dall' Ebreo-Cristiano fu intitolato *Santa Anastasia*, come dicesi nel Greco, cioè *la Santa Resurrezione*, non altrimenti, che il celebre tempio Costantinopolitano fu detto *Santa Sofia*, cioè *la Santa Sapienza*; donde s' è creduto da alcuni dotti, che si sien personificate due Sante, cioè *Santa Sofia*, e *Santa Anastasia*, le quali per altro avrebbero potuto esister dopo, niente ripugnando, che a due persone si fossero dati per nomi proprj quei, che in origine furon tutt' altro.

(6) L' *ordinavimus* nel senso latino-Ecclesiastico è bastantemente ambiguo. Noi abbiam creduto di servirci d'un vocabolo più innocente, e anche *tecnico*, cioè *abbiamo incardinato a detto tempio alcuni monaci per orare*. Il κατετάξαμεν, e l' *ordinavimus* s' han da intendere semplicemente per *disposuimus*, togliendosi ogn' idea di *ordinazione*, la quale può esser equivoca assai nel secolo undecimo, in cui i Monaci non erano assolutamente laici come ne'primi secoli, quando non vi sarebbe stato questo dubbio.

(7) Il giuramento detto da Leunclavio *pieno*, o as-

ctum templum, quod Sanctæ Resurrectionis adpellatur (5). *Ordinavimus & monachos quosdam in eo* (6), *qui pro sacro imperio tuo, proque Christianis universis, preces fundant. Rerum quoque nostrarum nomine Quæstorem adpellavimus, uteæ nobis restituerentur. Verum eas inficiati sunt Iudæi. Quamobrem nobis iniunxit Quæstor, ut causa nostra per iuramentum decalumnia, perque plenum definiretur. Et ego quidem, seu Christianus iuramenrum de calumnia præstarem; illi vero, plenum* (7). *Non tamen ut ipsi vellent, sed quale iuramentum eis ego in scriptis darem, quod quidem tale est: Inprimis, vt rubo cingatur, & insideat culeo* (8), *ac mare ingrediens, ter circumcisionem suam conspuat, his*

---

soluto, era quello che dovea dare il Giudeo convenuto; circa l' esistenza, o mancanza della robba: il giuramento del Cristiano, ch' era l' attore, non doveva esser altro, che un semplice giuramento di non calunniare.

(8) L' *insidere culeo*, ch' è piaciuto a Leunclavio, risveglia l' idea del sacco del parricida presso i Romani. Il Greco ha καβαλλικευσῃ τον ασκον, cioè, *che cavalchi su d'un utre*. Il du Cange nel suo glossario Greco ci fornisce di esempj di Scrittori contemporanei, che usano il καβαλλικευσαι per cavalcare. Ma donde il Cristiano ricavò questo rito di cavalcar su dell' utre? Questa era piuttosto una superstizione Greca, che forse era rimasta nel popolo così Ebraico, come Cristiano, come tanti riti de' gentili, de' quali ci sono i vestigj anche presso di noi. Io trovò la festa di Bacco detta ασκωλια *ascolia*, perchè in essa si facevano i giuochi di saltar con un piede sull'utre, o sia *asco*, e tal ballo si chiamava *ascoliasmos*. Chi sa qual incremento abbia avuto quella superstizione? Del resto mi viene in mente un altro sospetto, che vo proporre: Ασκωμα *ascoma* presso Aristofane si chiama il cuojo, con cui il remo vien raccomandato allo scalmo: anzi presso Suida, ed Esichio con tal voce si chiama tutta la parte superiore del re-

περιτομὴν αὐτον τρίτον, λέγων οὕτως. μὰ τὸν βαρατῆ, βαρακᾶ, ἀδωναϊ ἐλοΐ, τὸν διαπεράσαντα τὴν ἐρυθραὰν θάλασσαν τὸν Ἰσραὴλ ἄβροχος, καὶ ποτίσαντα αὐτῶν ὕδωρ ἐκ πέτρας, καὶ δόντα αὐτοῖς μάννα φαγεῖν, καὶ ὀρτυγομετρίαν, εἰ ις αὐτοὶ ἀχάριστοι ἐγένοντο, ου παραιτησάμενοι τὰ τυ χοίρυ κρέα. μὰ τὸν νόμον, ὃν δέδωκεν ἀδωναὶ, καὶ τὸν ἐμπτυσμὸν τυ σώματθ τῆς περιτομῆς, καὶ τὸν βάτον, ἣν τῇ ἐμαυτῦ ὀσφύι περιζώννυμαι. ὐκ ἐπὶ ψεύδυς ὀμνύω τὸ ὄνομα κυρίυ σαβαώθ. εἰ δὲ ἐπὶ ψεύδυς ὀμνύω, ἐπικατάρατα τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας μυ. ψηλαφήτω ὡς ὁ τυφλὸς τοῖχον, καὶ ὡς μὴ ὑπάρχων ἔχων ὀφταλμὺς, πεπῦμαι. σὺν τύτοις πᾶσιν ἀνοιξάτω ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς, καὶ καταπιέτω με, ὡς Δαθαν καὶ Ἀβειρών. καὶ ὗτοι τὸν ὅρκον τῦτον ἀσμένως ἐδέξαντο. εἶτα μετα τὸ ὀμόσαι ἐμὲ τὸν συκοφαντικὸν, συκ ἠθέλησαν πληρῶσαι τὸ τέλειον. ἀλλὰ δώροις τὸν πράκτορα μετελτόντες, ἐξέφυγον τὸν ὅρκον. διὰ γῦν τυτο δέομαι καὶ παρακαλῶ τὸ ευπεον κράτθ σου, γενέσθαι μοι τιμίαν καὶ προσκυνητὴν λύπιν πρὸς τὸν κατα τὴν ἡμέραν πράκτορα, διοριζομένην, ἢ τὸν τοιῦτον ὅρκον ὀμόσαι καὶ μὴ βυλομένους τους Ἰυδαίυς, ἢ αν γ'αμφιβόλως ἀποδουῦαι ἡμῖν τὰ εὐλόγως παρ' ἡμων ἐπι-

---

remo, che speſſo si circondava di pelle per maggior comodo de' remiganti. Leggendo quì, che l' Ebreo *dovesse cavalcar sull' utre, ed entrar in mare*, sospetto, che in vece di *ασκον uter*, si poteſſe leggere *ασκωμα*, cioè *il cuojo del remo*, o sia la parte del remo vestita di cuojo, ed è insensibile l' emendazione di *ascon in ascoma*, e così ci sarebbe

his verbis utens; Ita me iuuet Barase, Baraa, Adonai, Eloi, qui transduxit Israelem per mare rubrum siccis pedibus & aquam eis e saxo potabilem præbuit, mannaque conedendum dedit eis, cum coturnicibus, licet ipsi facti fuerint ingrati, repudiatis porci carnibus. Per eam legem, quam Adonai promulgavit; perque sputi reiectionem hanc in corpus circuncisionis, & per rubum, quo cincti sunt lumbi mei. Non mentiendi causa nomen domini Sabaoth in hoc iureiurando adsumo. Sin id mendacii causa facio, subiecti sint exsecrationi prodeuntes ex ventre meo liberi (9). *More cæci parietem palpando quæram, & instar eius, qui oculis caret, labar. Præter hæc omnia, tellus aperiat os suum, meque absorbeat, ut Dathanem & Abiromum. Atque hoc iusiurandum ipsi non grauate susceperunt. Deinde quum ego iuramentum de calumnia præstitissem, illi plenum hoc præstare recusarunt, sed quæstore muneribus occupato, euaserunt. Hanc igitur ob causam supplico & oro divam maiestatem tuam, ut honorandum & adorandum rescriptum ad quæstorem huius temporis impetrem, quo statuatur, vel ut eiusmodi iuramentum etiam inviti Iudæi præstent, vel haud dubio nobis restituant eas res, quas iure poscissem*

---

rebbe un' idea connessa, che *a cavallo ad un remo entrasse nel mare*, ed allora *il cavalcare sul remo* diverrebbe un' espressione simile all' *equitare in arundine longa* di Orazio.

(9) *Liberi prodeuntes ex ventre meo*, in bocca d' un uomo non è espressione molto a proposito: il testo Greco così dice: gli Ebrei diceano, che *in lumbis Abraam*, non *in ventre*, si conteneano i figli, che dovean nascere.

ἐπιζητούμενα πράγματα. καὶ εἰ τοῦτο γένοιτο, δέσποτά μου ἅγιε, οὐ παύσομαι παρ' ὅλην μου τὴν ζωὴν τῆς ἁγίας σου βασιλείας ὑπερεύχεσθαι. ἧς ὡς δοῦλος ἀνάξιος, τολμήσας ἐδεήθην.

'Αντιγραφὴ βασιλική.

Ὑπόδειξον τὴν παροῦσαν λύπην τῆς βασιλείας μου, τῷ μεγαλεπιφανεστάτῳ τῶν Κιβυρραιωτῶν, καὶ οὗτος ἵνα μετακαλέσηται καὶ ους παρὰ σοῦ διεγκαλουμένους ἰουδαίους. Καὶ ἐὰν σου τὸν συκοφαντικὸν ἐπομοσαμένου, ὡς ὑπέμνησας, οὗτοι ἀναποδίζουσι πρὸς τὸν ἐν τῇ ὑπομνήσει σου δηλούμενον τέλειον, παραπείσῃ αὐτὸν ἢ τὸν τοιοῦτον ἀποδοῦναι τέλειον, καθὼς ἐντὸς ἀνατάττεται, ἢ ἃ λέγεις πράγματα ἀντιστρέψαι πρὸς σέ. τῷ μηνὶ νοεμβρίῳ. ἐπινεμήσεως ια. διὰ ἐρυθρῶν γραμμάτων τῆς βασιλικῆς καὶ θείας χειρός.

Πα-

(10) Non v' è data di anno specificato, ma essendovi notata l'indizione, si può situare nel 1029. Leunclavio senza far calcolo particolare dice, che si dee situare dopo la seconda novella di Basilio: questa ha la data certa dell' anno 987, indizione prima. In tal tempo Costantino era unito nell'imperio a Basilio: Basilio però facea tutto senza Costantino, o almeno unitamente; ma nulla Costantino senza Basilio. Egli regnò solo dal 1026. fino al 1029. ma se l'indizione prima cadde nel 987. cadde la 15. nel 1002. e ricominciò la prima per conseguenza nel 1003. e contando dal 1003. finisce nel 1018. e ricominciando s' ha la decima compita nel 1029. e principiata l' undecima, quando fu dato questo rescritto. Questo nostro calcolo non corrisponde a' comuni calcoli de' Crono-

mur. Id si fiat, sacratissime princeps, non desinam toto vitæ meæ tempore pro sacro imperio tuo vota facere; cuius indignum ego mancipium, preces has confidenter obtuli.

Rescriptum Imperatoris.

Ostende præsens hoc majestatis meæ rescriptum illustrissimo Cibyrrhætarum deci, qui Iudæos etiam abs te accusatos, arcessat. Ac siquidem ubi tu iuramentum de calumnia præstiteris, quemadmodum te facturum suggessisti, Iudæi iusiurandum illud absolutum, quod in suggestione tua exponis, recusauerint: suadebit eis, ut aut iusiurandum ejusmodi absolutum præstent, sicut insertum est; aut tuæ tibi res, quas commemoras, restituantur. Dat. mense Novembri, indictione undecima, rubris litteris imperatoriæ sacræque manus (10).

Ex-

---

nologi per l'indizione Romana; ma non si potea camminare per questa via. V'eran varie epoche, da cui cominciavano le indizioni: il dotto Gottofredo ne' prolegomeni al Codice Teodosiano osserva, che il Consolato di Onorio sta notato nella *l. VIII. de indulg. debit.* indizione 15. anno 386. quando in Marcellino, e nel Cronico Alessandrino è indizione 14. e il Consolato di Onorio VII. e Teodosio II. nell' anno 407. *indict.* 4. nella data di alcune leggi, e *indict.* 5. nella data di altre: ond'ei situa quattro indizioni, l'Italica dall' anno 312. l'Orientale dal 313. la Proconsolare dell' Africa dal 314. la Diocesana dell' Africa dall'anno 315. La divisione però più seguita è quella dello Scaligero, cioè la Costantinopolitana, la Cesarea, la Pontificia, e l'Antiochena. Comincia la Costantinopolitana dal primo di Settembre, la Cesarea da' 22. di Settembre, la Pontificia dal primo di Gennaro, e l' Antiochena dal pri-

Παρεκβολὴ γενομένη παρὰ ἰουδαίων.

Παρεξεβλήτη ἀπὸ τουι ἐπαρχικοῦ βιβλίου ὁ ὅρκος, ὃν ὀμνύουσιν οἱ ἰουδαῖοι, ὁ καὶ περιέχων οὕτως. Ἐν πρώτοις, ἵνα ζώσηται τὴν βάτον, καὶ κρατήσῃ ἐν ταῖς χερσὶν αυτου τὸ μεγαλεῖον, καὶ εἴπῃ οὕτως. Εὐλογητὸς κύριος ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ διαγαγὼν ἡμᾶς διὰ ξηρᾶς τὴν ερυθρὰν θάλασσαν, ὅτι οὐ ψεύδομαι. εἰ δὲ καὶ διαψευδόμενος εὑρεθῶ, δώῃ μοι κύριος ὁ Θεὸς τὴν λέπραν του Γιεζῆ, καὶ τοῦ Ἀμμᾶ, ἠλεὶ τοῦ ἱερέως τὴν καταδίκην. καὶ ἀνοιξάτω

η γη

mo di Maggio. L' indizione Costantinopolitana s' introdusse più o meno in Italia, nel regno di Napoli, e in Sicilia, secondo l' influenza dell' impero Orientale su di questi luoghi, sebene sovente i Notaj facessero uso or di questa or di quella, di che sorgon varie questioni nelle carte antiche. Certo è però, che il computo dell' indizione alla Greca va un anno avanti del computo Romano, sebene il divario non sia che di quattro mesi. Quindi è, che nell'anno del mondo 6495. ch' è il 987. in cui fu scritta la novella di Basilio non cade l' indizione prima, ma indizione decimaquinta secondo il computo Romano: ma come la novella porta la data del primo Settembre, entra allora l' indizione prima, che secondo il computo Romano non entra, che a Gennaro, cioè quattro mesi dopo, ma che in sostanza dopo cominciato l' anno nuovo porta nel numero il divario d' un anno. A tenore dunque della data di questa novella di Basilio, ch' è certa, s' è tirato da noi il conto alla maniera Costantinopolitana, donde colla sola

guida

Extractum de Iudæis.

Hoc iusiurandum, quod Iudæi præstant, excerptum est ex libro Præfectorio, verbaque hujusmodi continet: Inprimis rubo cingatur (11), *manibusque suis augustam rem teneat, & his verbis utatur: Benedictus dominus Deus patrum nostrorum, qui cælum & terram condidit, perque siccum nos trans rubrum mare duxit, quoniam non mentior. Quod si mentiri deprehensus fuero, det mihi Dominus, qui Deus est, lepram Giezæ, & Ammæ, ac Eli sacerdotis supplicium: & os*

---

guida dell' indizione, e del mese, che son notati senza l'anno nel nostro rescritto, abbiam ricavato, che debba situarsi nel 1029. Antecedente a questa ce n'è un altra *adversus auctores tumultuum*, che Balsamone dice, che fu pubblicata dallo stesso Costantino col consenso del Patriarca Alessio, che allor reggeva la Chiesa Costantinopolitana, come nota lo stesso Leunclavio. Intanto nella Cronologia di Marquardo Freero posta avanti l'edizion di Leunclavio, si prolunga il patriarcato di Oreste fino al 1035. in cui si situa Alessio sotto Romano IV. Argiropulo, quando egli dovette esser Patriarca sotto Costantino almeno fin da cinque anni prima.

(11) *L' illustrissimo Duca de' Ciberretti* o si prese il danaro dall' Ebreo, come avea fatto il Questore, o con prudenza moderò le tante richieste del Cristiano, e ridusse il giuramento agli atti essenziali: giacchè non trovo nè il doversi mettere in mare, nè il cavalcar l'utre, o il remo, funzioni che potean farsi in Attalia, ch' era marittima, ma forse non dove risedeva il Giudice, a cui il Duca commise l' affare.

ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς, καὶ καταπίετω με ζῶντα, ὡς Λαθαὶ καὶ Ἀβειρών.

ἡ ὑπογραφή.

Ο κριτὴς τοῦ βήλου, καὶ ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου, βασίλειος ὁ πεκούλης, τὰ παρώντα ῥήματα τοῦ ὅρκου ἀπὸ τοῦ ἐπαρχικοῦ βιβλίου παρεκβαλών, καὶ στάζοντα εὑρών, ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισα.

Ειχε

(12) Forse senza incolpare il Giudice, o il Duca, l'Ebreo, e il Cristiano si saran convenuti avanti di lui a riformare il giuramento, togliendo la maggior parte degli atti esteriori solenni. Pietro Gassendo nella notizia della Chiesa di Digne rapporta una formola di giuramento, a cui nel 1737 obbligò i Giudei Elziario di Villanova: presso a poco vi sono gli stessi nomi di Dio, fuorchè il vietato a profferirsi, e le stesse imprecazioni, ma niente c'è di esterno rito solenne. In fatti in vece dell'utre, o remo ci vedo quì il libro della legge in mano, che il Cristiano non avea domandato. Nel Greco si dice το μεγαλειον, che Leunclavio traduce *augustam rem*, e nel margine spiega *codicem sacrum*: *megalion* si chiamava ne' tempi di mezzo il Codice Evangelico, come si legge in Giovanni Mosco, in Limone cap. 51. e cap. 87. εκρατει και μεγαλειον εχον αργυρουν σταυρον, cioè come traduce Coteletio *codicem sacrum argentea cruce ornatum*. Allacci ha creduto di conservare il vocabolo *megalium* nel tradurre alla *pag.* 1434. *de consensu utriusque Ecclesiæ* un luogo di Cirillo di Scitopoli. Ordinariamente presso gli Scrittori Sacri il *megalium* dinota il Testamento nuovo, ma quì trattandosi dell'Ebreo bisogna intenderlo del Testamento vecchio.

& os suum tellus aperiat, meque viuum absorbeat, instar Dathanis & Abironi (12).

Subscriptio.

Ego Basilius Pecules, iudex Veli, & Hippodromi præfectus, quum hæc præsentis iurisiurandi verba de libro Præfectorio excerpsissem, eamque deprehendissem origini respondere, subscripsi & subsignavi (13). *Ha-*

---

(13) Questo Basilio Pecule si dice *Judex Veli, & hyppodromi Prefectus*. Leunclavio ha così tradotto il τȣ βηλȣ, e contento di mettervi nella traduzione una lettera majuscola, niente ha notato in margine riguardo al significato, che egli ha voluto intendere. Potrebbe alcuno a primo aspetto ingannarsi, supponendo, che Pecule fosse giudice di Belo, e che fosse questo il luogo, ove risedesse il ricorrente, sottoposto al Duca di Cibirra, a cui fu commessa l'esecuzione del rescritto, il quale ne volle incaricare Pecule. Il fatto sta, che in tutti gli antichi Geografi non si trova questo Belo, o Velo, o Velia fuorchè nella Spagna, e nell' Italia, a riserba del fiume Belo, che non era molto distante da que' luoghi, ove Plinio nel libro V. cap. 25. ci assicura, che si sia trovato il vetro la prima volta. Ma Leunclavio non poteva ignorare, che il κριτης τȣ βηλȣ, o *Judex Veli*, era un impiego nella Magistratura dell'impero Greco, e se ne ha memoria presso *Balsamone de Chartoph. p. 459. Cinnam. lib. VI. n. 6.* e nella sentenza per la deposizione di Cosma Patriarca di Costantinopoli recata da Allacci *lib. II. cap. 12. de Consensu utriusq. Eccles.* Il du Cange nel suo glossario Greco, che ci fornisce di moltissime citazioni, non vuole spiegare il suo sentimento circa questo impiego. Non si dubita, che

Εἶχε καὶ Βούλλαν κάτωθεν ἀπηωρημένην, ἔχουσαν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν γράμματα, οὕτως ἔχοντα.

ἐκ

---

che i Tribunali eran coverti da veli, o siano portiere, e che i Giudici non si vedevano: tanto è vero, che nel *Cod. Theodos. de naufrag. leg. 6.* si ordina come una cosa particolare, che le cause de' naufraghi si facciano *levato velo*, o sia a porte aperte, come per altro si facea ne' giudizj pubblici, e nelle cause di morte: *Judices*, dice S. Basilio nell' epistola 79. *quando facinorosum quempiam morti addicturi sunt removent vela*, dal che ne nacque la metafora usata da Costantino nella *l. 1. de Off. Rector. Provinc.* del *C. Theodos. Non sit venale Judicis velum, non infame licitationibus secretarium, non visio Præsidis cum pretio*. Vi erano non solo gli *apparitori*, ma i chiamati *Primates Officii*, *Primores*, *Agentes in rebus*, *Adjutores*, che avean la cura d' introdurre gli Avvocati, i testimonj, le parti secondo bisognavano al Magistrato. Costoro erano chiamati ancora *Capita Officii*, come noi diciamo *Capi, Subalterni*, ed in sostanza erano *Uscieri*, *o Portieri*, sebbene più decorati, e con qualche incombenza anneſſa a questo impiego, che formava il lor carattere principale, carattere tanto più allora apprezzato, quanto maggiore era la difficoltà di vedersi il Magistrato, il quale *sedebat in secreto*, o *secretario*. Questo vocabolo sebene sul principio fosse derivato dalla segretezza del luogo, dove risedeva, rimase poi anche in tempo quando non vi era tanto rigore, per dinotare semplicemente il luogo, ove il Magistrato sedeva, sia pubblico, sia occulto, come preſſo noi il Segretario, e la Segreteria. Quindi avvenne, che ritrovandosi nella Romana Legislazione, che i testimonj *debebant intrare judicii Secretum*, cioè *andare ad esaminarsi avanti del Giudice*, gl' interpetri de' tempi infelici opinarono, che si doveſſero i testimonj esaminare in segreto, ciò che ha data occasione alla rigida pratica, ch'è in vigore specialmente ne'

nostri

Habebat & bullam inferius adpensam, quæ ab utraque parte litteras continebat, in hanc sententiam: Ex

---

nostri Tribunali, di compilarsi il processo detto informativo segretamente, ed esaminarsi i testimonj in segreto, senza che nulla sapesse il preteso reo, il quale spesso si vede prima carcerato, che rubricato. A tal non mite pratica s' è cercato di riparare con ripetere i testimonj avanti al reo, ciò che neppur si eseguisce, ma solo si dà loro il giuramento presente il reo: giuramento inutile, e pernizioso, giacchè se mai non ratifica il testimone la prima deposizione, o la varia, cade in pene, e talvolta soffre la tortura, per cui giura, e spergiura in eterno. Or questo Pecule, che si chiama quì *Iudex veli*, o sia *Giudice della portiera*, era poco più d'un Usciere, o d'un Portiere de' nostri, e forse dirigeva anche le scritture, quasi un de' nostri Mastrodatti; tantopiù, ch' egli non fa altro, ch' estrarre dal registro, e dal libro del Magistrato l'atto del giuramento prestato, e legalizza la copia dopo averla collazionata, ma non è egli il Prefetto, o Questore, o il Giudice, a cui commise la questione il Duca de' Cibirreti. Nè fa peso l'altro impiego d' esser *prefetto dell' ippodromo* (come traduce Leunclavio, sebene non essendovi nel Greco, che la proposizione sola ἐπὶ *super hyppodromo*, potesse tradursi con minor caricatura, cioè *hippodromi curam gerens*, non già *præfectus*) mentre non si tratta, che d' aver l' incombenza del luogo, ove si facea la corsa de' cavalli per uno spettacolo, non già di *prefetto del corso pubblico, e delle poste*, e perciò nella nostra versione abbiam fatto uso della espressione *incaricato della cura dell' ippodromo*. Niuno poi avrà timore, che il titolo di *judex*, o κριτὴς s' avvilisca nel darsi all' usciere, quando rifletterà alla decadenza de' vocaboli negl' impieghi, a' *giudici inferioris gradus* nel Codice Teodosiano, a' *giudici a contratti* presso di noi, che sono un poco meno

ἐκ τῆς σφαγῖδος ἴσθι τὸν γεγραφότα·
κριτὴν πεκούλην ὃς θέλει γνωριζέτω.

---

no de' portieri de' nostri tribunali, a' *consoli* de' barbieri, e de' calzolaj, per cui non è meraviglia, che l'*usciere*, o il *guardaportone* si chiami *giudice della portiera*, spettando a lui il giudicare, chi debba, o no, esser ammesso. Dio vo-